



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/03/3023

Roma, 4 ottobre 2002

OGGETTO: Personale P.S. sottoposto a visite mediche; per procedimenti amministrativi: computo orario di lavoro. Quesito.

SEGRETERIA NAZIONALE SIULP

= ROMA =

Si fa riferimento alla nota del 5 settembre u.s., con la quale codesta O.S. ha posto un quesito, ovvero se il personale dipendente debba essere considerato in servizio qualora si rechi presso gli uffici sanitari per il riconoscimento del congedo straordinario per le cure termali.

Nella fattispecie in esame occorre esaminare che, pur non rendendo alcuna prestazione lavorativa, il dipendente è comunque obbligato a sottoporsi all'accertamento sanitario, trattandosi di un adempimento, disposto dall'Amministrazione in quanto propedeutico alla fruizione delle cure termali.

Semberebbe quindi alquanto contraddittorio non considerare in attività di servizio quel personale chiamato ad assentarsi dall'attività lavorativa per l'espletamento di adempimenti che non assolvono ad un mero interesse privato, ma ad un interesse pubblico quale è quello di verificare, ai fini del godimento del diritto, la sussistenza delle considerazioni richieste dalle disposizioni di legge.

Pertanto, nel caso in cui non fosse possibile, in base agli accordi intervenuti con i sanitari di zona, disporre l'invio del richiedente visita medica libero dal servizio, il tempo necessario per l'espletamento di tale adempimento è da considerarsi servizio con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e, comunque, di tutte quelle indennità collegate all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

LS/DP
Visite mediche/c